

COMUNE DI BADESI*PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO***VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N° 33 del registro Data 13-05-2015	OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone Patrimoniale non ricognitorio.
---------------------------------------	--

L'anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di maggio alle ore 19:00

Nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Seconda convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Qualifica	A/P
Stangoni Anton Pietro	Sindaco	P
Mamia Giovanni Maria	Vice Sindaco	P
Stangoni Salvatore	Consigliere	P
Addis Francesco	Consigliere	P
Altea Gianfranco	Consigliere	P
Sanna Maria Rita	Consigliere	P
Stangoni Piergianni	Consigliere	P
Fara Antonio Giovanni	Consigliere	P
Gallus Francesco Antonio Graziano	Consigliere	P
Oggiano Sonia	Consigliere	P
Serra Matteo Emanuele	Consigliere	P
Mela Antonio	Consigliere	A
Piana Salvatore	Consigliere	P

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede Anton Pietro Stangoni, nella sua qualità di Sindaco;
- Svolge compiti di collaborazione e Funzioni di Assistenza Giuridico Amministrativa, il Segretario Comunale ex artt. 97 P. 2 - D. Leg.vo 18/08/2000 n° 267, Debora Rita Fonnesu. La seduta è Pubblica.
- Nominati scrutatori i Sigg.: _____

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, hanno espresso parere Favorevole.

- Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 in data 07.06.1990;
- Visto il D. Leg. vo 30 Marzo 2001 n. 165;
- Visto ed esaminato l'art. 38 Comma 5 del D. Leg. vo 18.08.2000 n. 267;

In continuazione di seduta;

Il Presidente introduce l'argomento all'ordine del giorno mediante utilizzo di "slide" relative all'argomento. Questo canone non grava sul cittadino ma sulle aziende multinazionali che utilizzano il suolo pubblico.

Consigliere Piana: chiede se si tratti di un canone che stabiliamo noi come Comune, o se l'abbia previsto lo Stato o la Regione.

Il Presidente replica che è equiparabile all'IMU e che anche altri Comuni hanno già introdotto, per sopperire al taglio di fondi da parte dello Stato e/o della Regione.

Consigliere Serra: chiede se tale canone si applica anche alle antenne delle reti telefoniche e dalle reti che si trovano anche in terreno privato.

Il Presidente replica che non si applicano a queste fattispecie poichè rientrano nelle categorie D che vanno interamente allo Stato. Dà la parola all'Assessore competente Altea, il quale porta a conoscenza dei presenti che il Regolamento è stato visto in Commissione. Si tratta di un canone sull'utilizzo e non di una tassa. E' un sistema per "fare cassa" ed i presupposti di legittimità sono stati avallati dal Consiglio di Stato con una recente pronuncia.

Consigliere Serra: chiede se è prevista la retroattività.

Consigliere Altea: purtroppo no.

Il presidente chiude facendo presente che nel punto n. 4 del deliberato, si fanno salve le nuove utenze per un periodo di cinque anni: ciò per evitare che queste aziende riversino sugli utenti parte o tutti i costi del canone.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 25, comma 1 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/92 (Nuovo Codice della Strada), le occupazioni a carattere permanente del demanio stradale sono consentite solo a seguito di concessioni rilasciate dai competenti uffici comunali, e sono gravate da un canone di concessione non ricognitorio in base alle prescrizioni di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del medesimo decreto.

Atteso che la determinazione del canone non ricognitorio è rimessa, dal citato art. 27 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/92, all'Ente proprietario della strada, il quale, nel determinare la misura della somma dovuta per l'occupazione o per l'uso, deve avere riguardo alle soggezioni che derivano alla strada e, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione ed al vantaggio che l'utente/contribuente ne ricava, nel caso in cui l'occupazione del suolo serva allo svolgimento di un'attività di impresa e la stessa abbia come aspetto principale della propria attività quello connesso al bene dato in concessione.

Vista la circolare del Ministero delle Finanze n. 43/E/4/164 del 20.02.1996, la quale pone l'accento su parametri relativi al valore economico della concessione o licenza e sul vantaggio particolare derivante al singolo dall'occupazione del suolo pubblico.

Accertato che il canone non ricognitorio è compatibile e cumulabile con il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), attesa la diversa natura giuridica e la differente funzione svolta dai due istituti.

Richiamata la circolare del Ministero delle Finanze n. 1/DF, prot. 1777 del 20/01/2009 con la quale viene confermata la coesistenza dell'applicazione dei due prelievi.

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate tributarie ed extratributarie, salvo per quanto

attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Ritenuto pertanto opportuno deliberare un regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio, contenente anche l'individuazione della tipologia di occupazioni da assoggettare al canone patrimoniale ed alle relative tariffe da applicare, al fine di disporre di una fonte normativa organica recante la sua disciplina, sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i contribuenti.

Richiamato l'art. 1 comma 169, della legge n. 296/2006 secondo cui gli enti deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto a tale proposito l'articolo unico del Decreto del Ministero degli Interni del 16.03.2015, che differisce al 31.05.2015 la data di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2015.

Vista la bozza di Regolamento comunale, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Con votazione favorevole all'unanimità, su n. 12 consiglieri Comunali presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Approvare il “Regolamento per l'applicazione dei Canoni Patrimoniali non ricognitori”, il quale si compone di 6 articoli e di 1 allegato relativo alla tipologia di occupazioni da assoggettare al canone patrimoniale, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
- 2) Dare atto che il predetto regolamento, ai sensi l'art. 1 comma 169, della legge n. 296/2006, ha effetto dal 1° gennaio 2015.
- 3) Dare mandato ai Servizi comunali competenti per oggetto di occupazione di avviare un'attività di censimento di tutte le occupazioni inerenti il “Regolamento per l'applicazione dei Canoni Patrimoniali non ricognitori”, da completare entro 90 giorni dall'approvazione della presente deliberazione.
- 4) Di esentare le nuove utenze dal Canone Patrimoniale non ricognitorio per i prossimi cinque anni a partire dall'anno 2015.
- 5) Affidare ai Servizi interessati del Comune le competenze relative alla gestione del canone patrimoniale non ricognitorio.
- 6) Con votazione separata ed unanime la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE
(Anton Pietro Stangoni)
f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Debora Rita Fonnesu)
f.to

Sulla presente deliberazione sono espressi ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 267\2000 i seguenti pareri:

- In ordine alla Regolarita' tecnica: Favorevole

Il Responsabile del Servizio
(SALVATORE ADDIS)
f.to

Sulla presente deliberazione sono espressi ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 267\2000 i seguenti pareri:

- In ordine alla Regolarita' contabile: Favorevole

Il Responsabile del Servizio
(Angela Giua)
f.to

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Visti gli atti di ufficio;
Visto lo Statuto Comunale;

A T T E S T A

Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione dal 18-05-2015, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nell'albo pretorio informatico del sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 Giugno 2009 n. 69) ed è stata inviata, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/200) e (art. 30 L.R. 38/94 e ss.mm.)

- CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13-05-2015;
- perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte dell'Organo competente essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 della L.R. 38/94, dell'art. 2 del D.a. 360/2002 e dell'art. 2 del D.A. 3/2004 senza che il servizio territoriale degli EE.LL. abbia comunicato provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;
- CHE** è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n. ___ del _____ per i seguenti motivi: _____;

Badesi 18-05-2015

Il Funzionario Incaricato
(Giovanna Maria Morittu)

f.to

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Badesi 18-05-2015